



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 391

Resoconti

Allegati

**GIUNTE E COMMISSIONI**

Sedute di giovedì 9 luglio 2020

## I N D I C E

### Commissioni permanenti

2 <sup>a</sup> - Giustizia:		
<i>Comitato ristretto (Riunione n. 4)</i> . . . . .	Pag.	3
6 <sup>a</sup> - Finanze e tesoro:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	4
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 59)</i> . . . . .	»	12
7 <sup>a</sup> - Istruzione pubblica, beni culturali:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 117)</i> . . . . .	»	13
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	13
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 118)</i> . . . . .	»	14
9 <sup>a</sup> - Agricoltura e produzione agroalimentare:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 163)</i> . . . . .	»	15
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 164)</i> . . . . .	»	15
10 <sup>a</sup> - Industria, commercio, turismo:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 126)</i> . . . . .	»	16
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 127)</i> . . . . .	»	16
12 <sup>a</sup> - Igiene e sanità:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	17
13 <sup>a</sup> - Territorio, ambiente, beni ambientali:		
<i>Sottocommissione per i pareri</i> . . . . .	»	20
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	20
14 <sup>a</sup> - Politiche dell'Unione europea:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	22

### Commissioni bicamerali

Inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:

<i>Comitato XII rapporti tra criminalità organizzata e logge massoniche (Riunione n. 4)</i> . . . . .	Pag.	31
---	------	----

---

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB.*

## **GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**

Giovedì 9 luglio 2020

### **Comitato ristretto per l'esame del disegno di legge n. 1438 e connessi**

**Riunione n. 4**

*Relatrici: EVANGELISTA (M5S) e VALENTE (PD)*

*Orario: dalle ore 12,10 alle ore 13,15*

*(1438) Modifiche alla disciplina sulla riforma organica della magistratura onoraria*

*(1516) IWOBI. – Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, recante riforma organica della magistratura onoraria ed altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio e introduzione delle tutele previdenziali*

*(1555) MIRABELLI ed altri. – Modifiche alla legge 28 aprile 2016, n. 57 e al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in materia di tutele dei magistrati onorari ed efficienza degli uffici giudiziari del giudice di pace e del tribunale*

*(1582) BALBONI ed altri. – Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in materia di riforma della magistratura onoraria e attuazione del principio di ragionevole durata del processo*

*(1714) ROMEO ed altri. – Modifiche alla disciplina sulla riforma organica della magistratura onoraria*

*(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)*

**FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**

Giovedì 9 luglio 2020

**Plenaria****188<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*  
BAGNAI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.*

*La seduta inizia alle ore 8,50.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza» (n. 175)**

(Osservazioni alla 2<sup>a</sup> Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 30 giugno.

Il relatore FENU (*M5S*) presenta e illustra una proposta di osservazioni favorevoli con rilievi, *pubblicata in allegato*.

Si passa alla votazione.

Interviene in dichiarazione di voto il senatore SAVIANE (*L-SP-PSd'Az*), che condivide alcuni dei rilievi contenuti nella proposta del relatore ed esprime perplessità sul testo in esame. Il provvedimento, infatti, essendo stato predisposto prima della pandemia da Covid-19, non tiene in adeguato conto le conseguenze della crisi economica e rischia di rappresentare un ulteriore aggravio per le imprese.

Segnala peraltro che i vari Accordi di Basilea in materia di requisiti patrimoniali delle banche hanno reso sempre più difficile l'accesso al credito per le aziende, che non vengono più valutate sulla base di elementi relazionali e di conoscenza diretta, bensì sulla scorta di indicatori universali applicabili in maniera univoca, a prescindere dalla situazione economica locale. Riportando la propria esperienza imprenditoriale, segnala che alla sua attività, legata al settore edile, viene attribuito un *rating* differente a seconda dell'istituto bancario coinvolto, *rating* che peraltro non tiene più in considerazione *asset* come capannoni e piazzali, cui precedentemente veniva riconosciuto un valore.

Con riferimento alle misure anticrisi, manifesta dei dubbi circa l'effettiva efficacia delle misure in tema di prestiti alle imprese, soprattutto con riferimento alle medie e piccole, in quanto i ridotti termini temporali di restituzione degli stessi potrebbero indurre le aziende a rinunciare o comunque a rinviare ulteriormente qualsiasi tipo di investimento produttivo, come la sostituzione di impianti o l'introduzione di innovazioni tecnologiche.

In conclusione annuncia il voto di astensione del proprio Gruppo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di osservazioni favorevoli con rilievi del relatore è posta ai voti e approvata.

**(988) Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore BUCCARELLA (*Misto*) illustra il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, che reca disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico.

Per le parti di maggiore interesse della Commissione segnala l'articolo 9, che istituisce il Fondo per lo sviluppo della produzione biologica, la cui dotazione è parametrata a una quota parte delle entrate derivanti dal contributo annuale, già previsto a legislazione vigente, dovuto, nella misura del 2 per cento del fatturato dell'anno precedente, dalle imprese titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio di determinati prodotti fitosanitari considerati nocivi per l'ambiente. Il testo amplia il novero dei prodotti soggetti al contributo, includendovi quelli il cui codice indica un pericolo di inquinamento per l'ambiente acquatico e introduce sanzioni in caso di mancato pagamento dello stesso. Inoltre, trasferisce al Fondo in esame le disponibilità esistenti nel Fondo per la ricerca nel settore dell'agricoltura biologica e di qualità, che viene contestualmente soppresso.

Quanto alle restanti parti del testo, fa presente che l'articolo 1 definisce l'oggetto e le finalità, mentre l'articolo 2 reca alcune definizioni e l'articolo 3 specifica che per autorità nazionale si intende il Ministro delle politiche agricole.

L'articolo 4 individua come autorità locali competenti le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. L'articolo 5 istituisce il Tavolo tecnico per la produzione biologica. Il successivo articolo 6 istituisce il marchio «Biologico italiano».

Il relatore richiama quindi il contenuto dell'articolo 7, sul Piano d'azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici, e dell'articolo 8, che dispone l'adozione del Piano nazionale delle sementi biologiche.

Il seguente articolo 9 prevede il Fondo per lo sviluppo della produzione biologica, mentre l'articolo 10 fa riferimento ai contratti di rete, ai contratti di filiera e alle cooperative tra produttori del biologico, l'articolo 11 delinea le modalità attraverso le quali operare il sostegno alla ricerca tecnologica ed applicata nel settore e l'articolo 12 è volto a promuovere la formazione professionale nel settore.

Gli articoli 13, 14, 15, 16 e 17 dettano nuove ed innovative disposizioni in materia di organizzazione della produzione e del mercato. Infine, l'articolo 18 disciplina la vendita e lo scambio di sementi biologiche, l'articolo 19 contiene le abrogazioni espresse e l'articolo 20 prevede la clausola di salvaguardia per le regioni a Statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano.

Conclusivamente, propone di pronunciarsi favorevolmente sul provvedimento in titolo.

Il seguito dell'esame è rinviato.

*IN SEDE REDIGENTE*

*(892) Felicia GAUDIANO ed altri. – Modifica all'articolo 57 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in materia di pagamento dell'imposta di registro sugli atti giudiziari*

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 1° luglio.

Il relatore BUCCARELLA (*Misto*) propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno alle ore 12 di martedì 21 luglio.

Conviene la Commissione.

Il seguito della discussione è rinviato.

*SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DI AUDIZIONI  
INFORMALI SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1712*

Il PRESIDENTE fa presente che, nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. 1712, recante disposizioni in materia di utilizzo ed erogazione del rapporto di conto corrente, il 7 e l'8 luglio scorsi, in sede di Ufficio di Presidenza, sono stati auditi rappresentanti della Banca d'Italia, dell'Associazione bancaria italiana (ABI) e dell'Associazione nazionale tutela il comparto oro (ANTICO), i quali hanno depositato un documento che sarà pubblicato sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 9,20.*

## OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 175

La Commissione Finanze e tesoro, esaminato, per le parti di competenza, lo schema di decreto legislativo in titolo,

premessò che:

l'Atto del Governo in esame interviene sulla disciplina relativa agli indicatori della crisi d'impresa e dell'insolvenza, stabilendo in particolare che gli effetti della dichiarazione attestata, in presenza della quale non si applicano all'impresa gli indici *standard* elaborati dal Consiglio nazionale dei commercialisti e degli esperti contabili, decorrono dall'esercizio successivo a quello al quale si riferisce il bilancio al quale l'attestazione è allegata;

il provvedimento in oggetto adotta, relativamente all'obbligo di segnalazione di creditori pubblici qualificati, il criterio connesso all'ammontare totale del debito scaduto e non versato per l'IVA risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche;

viene altresì ridefinita la nozione di gruppo di imprese, escludendo dal suo perimetro sia lo Stato che gli enti territoriali e chiarendo il procedimento per la richiesta di misure protettive formulata prima della domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione;

considerato che:

l'Atto del Governo in esame, intervenendo sulla disciplina degli OCRI – Organismi di composizione della crisi d'impresa – va ad incidere in particolare sull'individuazione del componente riconducibile al debitore in crisi e sulla qualità dei soggetti che possono essere incaricati delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di crisi;

la proroga della data di entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa comporta una non condivisibile posticipazione delle disposizioni pensate per rendere più rapida la ristrutturazione dei debiti fiscali mediante la transazione fiscale di cui all'articolo 182-ter della Legge Fallimentare, laddove in base alla transazione fiscale le imprese che si trovino in una situazione di crisi finanziaria, reversibile o irreversibile, possono proporre all'Agenzia delle Entrate una falcidia ovvero una dilazione di pagamento dei debiti tributari più ampia di quella ordinaria;

la transazione fiscale avrebbe effetti positivi di gran lunga maggiori rispetto alla rottamazione delle cartelle o al saldo e stralcio che, invece, non solo non si applicano ai debiti non iscritti a ruolo, consentono minori dilazioni di pagamento e prevedono solo la falcidia di sanzioni e interessi, ma risultano inadeguati per i casi più critici e di maggiore entità;



ritenuto inoltre che:

l'articolo 3 dello schema di decreto legislativo in esame contiene modifiche alle disposizioni del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza relative alle procedure di allerta e di composizione assistita della crisi;

tale articolo, tuttavia, non interviene sul comma 4 dell'articolo 14 del Codice, in base al quale le banche e gli altri intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico bancario, nel momento in cui comunicano al cliente variazioni o revisioni o revoche degli affidamenti, ne danno notizia anche agli organi di controllo societari, se esistenti;

la formulazione del comma 4 dell'articolo 14 del Codice pone un problema di raccordo con l'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), della Direttiva (UE) n. 2019/1023 sulle procedure di ristrutturazione preventiva e di esdebitazione, in quanto la Direttiva, nel prevedere che gli strumenti di allerta possano includere incentivi a norma del diritto nazionale rivolti a terzi in possesso di informazioni rilevanti sul debitore, come i contabili e le autorità fiscali e di sicurezza sociale, non menziona affatto, le banche tra i soggetti che dovrebbero essere incentivati a segnalare al debitore andamenti negativi. Inoltre la Direttiva prevede che la segnalazione debba essere diretta al titolare dell'impresa e non, come invece previsto dal Codice, agli organi di controllo. Risulta dunque evidente come la Direttiva preveda che tali incentivi a segnalare al debitore andamenti negativi debbano effettuare le segnalazioni ai debitori stessi e non ai terzi, come invece stabilito dal Codice;

l'articolo 3 dello schema di decreto legislativo in esame non interviene neppure sull'articolo 12, comma 3, del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza; articolo, questo, che pure pone problemi di raccordo con la Direttiva (UE) n. 2019/1023 laddove si prevede che l'attivazione della procedura di allerta, nonché la presentazione da parte del debitore dell'istanza di composizione assistita della crisi non costituiscono causa di risoluzione dei contratti pendenti, anche se stipulati con pubbliche amministrazioni, né di revoca degli affidamenti bancari concessi. Al riguardo, non solo la Direttiva, sotto il profilo dell'impianto sistematico, prevede un sistema meno proceduralizzato in tema di misure di allerta, ma si pone anche più in generale un problema di eccessiva limitazione della libertà contrattuale dei creditori;

ritenuto altresì che:

l'articolo 268 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, al comma 2, prevede che il ricorso al tribunale competente per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata possa essere presentato da un creditore anche in pendenza di procedure esecutive individuali e, quando l'insolvenza riguardi l'imprenditore, dal pubblico ministero;

suscita diverse perplessità tale previsione di azione del creditore nei confronti del consumatore e della piccola impresa per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata, in quanto la soglia debitoria

di ventimila euro di cui all'articolo 16, comma 5, del decreto del Ministero della giustizia del 24 settembre 2014, n. 202, è facilmente superata dal mutuo prima casa, il cui valore non è affatto indice di una pericolosa situazione debitoria anche alla luce del fatto che la temporanea incapacità ad adempiere può essere un effetto dell'emergenza epidemiologica, così come nel caso della piccola impresa l'affidamento superiore a ventimila euro è prassi normale e l'illiquidità dovuta all'emergenza epidemiologica non può essere sinonimo di insolvenza, essendo questo un concetto economico, mentre l'incapacità al pagamento è concetto finanziario;

tali perplessità sono alimentate anche dal fatto che si può presumere che, in caso di previsione della possibilità per il creditore acquirente di NPL di poter presentare istanza per l'apertura di liquidazione controllata, considerate le cifre irrisorie pagate, si assisterà ad un dilagare di richieste di aperture di liquidazioni controllate perché per le società acquirenti il credito NPL sarà meno costosa la richiesta in tribunale che l'azione di riscossione del credito,

esprime osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi:

– valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere un'anticipazione della data di entrata in vigore della disciplina della transazione fiscale, la cui posticipazione dell'entrata in vigore dal 15 agosto 2020 al 1° settembre 2021 disposta dal decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, risulta non condivisibile alla luce della gravità della situazione finanziaria in cui le imprese versano a causa degli effetti economici della crisi epidemica da Covid-19;

– valuti la Commissione di merito l'opportunità di espungere il comma 3 dell'articolo 12 del Codice che, limitando in misura eccessiva i diritti dei soggetti creditori e discostandosi dall'approccio della Direttiva (UE) n. 2019/1023, prevede che l'attivazione della procedura di allerta e la presentazione da parte del debitore dell'istanza di composizione assistita non costituiscano causa di risoluzione dei contratti pendenti, né di revoca degli affidamenti bancari concessi. In subordine, valuti la Commissione l'opportunità di chiarire che l'attivazione delle procedure di allerta o la presentazione di istanza di composizione assistita non costituiscono causa di risoluzione dei contratti pendenti o di revoca degli affidamenti, in modo tale da mantenere così la possibilità di risoluzione o revoca in presenza di altre legittime cause;

– valuti la Commissione di merito l'opportunità di espungere il comma 4 dell'articolo 14 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, allo scopo di allineare la disciplina di quest'ultimo alla Direttiva (UE) n. 2019/1023 che, all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), non menziona affatto le banche tra i soggetti che dovrebbero essere incentivati a segnalare al debitore andamenti negativi e che, inoltre, prevede che la segnalazione debba essere diretta al titolare dell'impresa e non certo agli organi di controllo;

– valuti la Commissione di merito l’opportunità di superare l’attuale previsione circa la possibilità di un’azione del creditore nei confronti del consumatore e della piccola impresa per l’apertura di una procedura di liquidazione controllata, possibilmente anche sostituendo la soglia debitoria di ventimila euro di cui all’articolo 16, comma 5, del decreto del Ministero della giustizia del 24 settembre 2014, n. 202, con il valore medio di un mutuo prima casa, nonché valutando l’opportunità di stabilire la non azionabilità dell’apertura della procedura di liquidazione controllata da parte del creditore acquirente di NPL.

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 59**

*Presidenza del Presidente*  
BAGNAI

*Orario: dalle ore 14,35 alle ore 15,35*

*AUDIZIONI INFORMALI NELL'AMBITO DELL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE  
NN. 788, 79 E 1287 (RECUPERO DEI CREDITI IN SOFFERENZA)*

## **ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7<sup>a</sup>)**

Giovedì 9 luglio 2020

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 117**

*Presidenza della Vice Presidente*  
**MONTEVECCHI**

*Orario: dalle ore 12,30 alle ore 12,40*

### *PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI*

**Plenaria**

**173<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza della Vice Presidente*  
**MONTEVECCHI**

*La seduta inizia alle ore 12,45.*

### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

La PRESIDENTE riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari che si è appena conclusa, illustrando il programma dei lavori della Commissione per la prossima settimana.

Prende atto la Commissione.

*IN SEDE REFERENTE*

**(992) Delega al Governo in materia di insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella scuola primaria**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Marin ed altri; Vanessa Cattoi ed altri; Virginia Villani ed altri; Rossi ed altri; Rampelli ed altri

**(567) ROMEO ed altri. – Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei nuovi Giochi della gioventù**

**(625) Donatella CONZATTI ed altri. – Disposizioni in materia di pratica sportiva negli istituti scolastici**

**(646) CASTALDI ed altri. – Disposizioni per il potenziamento e la diffusione dell'educazione motoria nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria**

**(1027) Angela Anna Bruna PIARULLI ed altri. – Disposizioni per la promozione dell'educazione motoria e sportiva nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 30 giugno.

La PRESIDENTE comunica che in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi si è convenuto di differire alle ore 14 di giovedì 16 luglio il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno al disegno di legge n. 992, assunto a base dell'esame congiunto.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 12,50.*

### **Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 118**

*Presidenza della Vice Presidente  
MONTEVECCHI*

*Orario: dalle ore 13,05 alle ore 14*

*AUDIZIONI INFORMALI IN VIDEOCONFERENZA IN MERITO ALL'IMPATTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 SUL SETTORE DELLA CULTURA*

## **AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9<sup>a</sup>)**

Giovedì 9 luglio 2020

### **Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 163**

*Presidenza del Presidente*  
**VALLARDI**

*Orario: dalle ore 8,30 alle ore 9,15*

*SEGUITO DELL'AUDIZIONE INFORMALE DEL PROFESSOR PAOLO ERMACORA DELL'UNIVERSITÀ DI UDINE, DEL DOTTOR FRANCESCO SAVIAN, ESPERTO, DI RAPPRESENTANTI DEL SERVIZIO FITOSANITARIO E CHIMICO, RICERCA, SPERIMENTAZIONE E ASSISTENZA TECNICA DELL'ERSA FRIULI VENEZIA GIULIA, DEL CREA-GENOMIC RESEARCH CENTER (FIOREZZUOLA D'ARDA) E DEL CREA-INGEGNERIA E TRASFORMAZIONI AGROALIMENTARI-LABORATORIO DI BIOTECNOLOGIE MICROBICHE APPLICATE ALL'AGRICOLTURA E ALL'AGROINDUSTRIA (TORINO), INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, IN RELAZIONE ALL'AFFARE ASSEGNATO N. 147 (AFFARE SUL FENOMENO DELLA COSIDDETTA «MORIA DEL KIWI»)*

### **Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 164**

*Presidenza del Presidente*  
**VALLARDI**

*Orario: dalle ore 9,15 alle ore 9,20*

*PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI*

## **INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10<sup>a</sup>)**

Giovedì 9 luglio 2020

### **Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 126**

*Presidenza del Presidente*  
**GIROTTO**

*Orario: dalle ore 8,40 alle ore 9,20*

*AUDIZIONE INFORMALE DI UN RAPPRESENTANTE DELL'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, NELL'AMBITO DELL'AFFARE ASSEGNATO N. 397 (LA RAZIONALIZZAZIONE, LA TRASPARENZA E LA STRUTTURA DI COSTO DEL MERCATO ELETTRICO E GLI EFFETTI IN BOLLETTA IN CAPO AGLI UTENTI)*

### **Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 127**

*Presidenza del Presidente*  
**GIROTTO**

*Orario: dalle ore 14,20 alle ore 17,05*

*AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DI PIAGGIO & C., DI RAPPRESENTANTI DI FEDERCHIMICA-ASSOGASLIQUIDI E FEDERCHIMICA-ASSOGASTECNICI, DI RAPPRESENTANTI DI CESI E DI RAPPRESENTANTI DI CNH INDUSTRIAL, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, NELL'AMBITO DELL'AFFARE ASSEGNATO N. 396 (IL SETTORE DELL'AUTOMOTIVE ITALIANO E LE IMPLICAZIONI IN TERMINI DI COMPETITIVITÀ CONSEGUENTI ALLA TRANSIZIONE ALLA PROPULSIONE ELETTRICA)*



**IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)**

Giovedì 9 luglio 2020

**Plenaria****149<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*  
COLLINA*La seduta inizia alle ore 8,35.**IN SEDE CONSULTIVA*

**(988) Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Susanna Cenni e Antonella Incerti; Parentela ed altri; Golinelli ed altri

(Parere alla 9<sup>a</sup> Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 7 luglio.

Il PRESIDENTE ricorda che si è conclusa la discussione generale.

La relatrice PIRRO (*M5S*) illustra lo schema di parere – favorevole, con osservazioni – pubblicato in allegato. Evidenzia che le osservazioni sono volte a recepire le indicazioni scaturite dalla discussione. In relazione ad alcune preoccupazioni manifestate nel corso del dibattito, fa presente che studi scientifici dimostrano che le coltivazioni biologiche non comportano rischi per la salute e per l'ambiente.

Il PRESIDENTE avverte che si passa alla votazione dello schema di parere.

La senatrice BINETTI (*FIBP-UDC*), nel dichiarare il voto di astensione del proprio Gruppo, rimarca che, come ricordato dalla senatrice Cataneo in una lettera inviata alla Relatrice e al Presidente, non esistono evi-

denze scientifiche del fatto che l'agricoltura biologica concorra più di altre pratiche agricole alla tutela della salute. Ritiene che tale circostanza dovrebbe essere sottolineata nell'ambito dello schema di parere.

Più in generale, stigmatizza quella che è a suo avviso una torsione monocamerale del sistema, in virtù della quale, sempre più spesso, i testi trasmessi dalla Camera sono imm modificabili dal Senato.

Non essendovi altre richieste di intervento, previa verifica del numero legale, lo schema di parere è posto in votazione e risulta approvato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione potrebbe essere chiamata ad esprimere il proprio parere sul disegno di legge di conversione del decreto n. 34, che sta per essere licenziato dalla Camera. Soggiunge che la tempistica del relativo esame dovrà tenere conto del fatto che il provvedimento è inserito nel calendario d'Aula a partire dalla giornata di martedì 14 luglio (il decreto-legge scade il 18 luglio).

Ricorda, inoltre, che nella prossima settimana è previsto il rinnovo della Commissione.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 8,55.*

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL  
DISEGNO DI LEGGE N. 988**

La Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 988, recante «Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico»,

per quanto di competenza, esprime parere favorevole,

con le seguenti osservazioni:

occorrerebbe integrare il testo con disposizioni intese a prefigurare anche la revisione, armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli per la produzione agricola e agroalimentare biologica, prevenendo altresì l'adozione di uno specifico Piano di controlli per la sicurezza fitosanitaria.

## **TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**

Giovedì 9 luglio 2020

### **Sottocommissione per i pareri**

**14<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza della Presidente*  
**MORONESE**

*Orario: dalle ore 8,50 alle ore 8,55*

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

*alla 9<sup>a</sup> Commissione:*

**(988) Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Susanna Cenni e Antonella Incerti; Parentela ed altri; Golinelli ed altri : parere favorevole con osservazioni

**Plenaria**

**145<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza della Presidente*  
**MORONESE**

*La seduta inizia alle ore 9,05.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, e della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (n. 169)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 16 della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 7 luglio.

La PRESIDENTE comunica che sono pervenute le osservazioni della 1<sup>a</sup> e della 10<sup>a</sup> Commissione.

Il relatore FERRAZZI (PD), d'intesa con la correlatrice La Mura, preannuncia la presentazione di uno schema di parere per la prossima settimana.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti (n. 168)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 15 della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 7 luglio.

La presidente MORONESE comunica che sono pervenute le osservazioni della 10<sup>a</sup> Commissione.

La relatrice LA MURA (M5S), d'intesa con il correlatore Ferrazzi, preannuncia la presentazione di uno schema di parere per la prossima settimana.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Con riferimento all'organizzazione dei lavori per la prossima settimana e, in particolare, alla prevista trasmissione dall'altro ramo del Parlamento del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 34 del 2020, si svolge un breve dibattito nel quale intervengono la presidente MORONESE, il senatore BRUZZONE (L-SP-PSd'Az), il senatore BRIZIARELLI (L-SP-PSd'Az), il senatore ARRIGONI (L-SP-PSd'Az) e nuovamente la PRESIDENTE.

*La seduta termina alle ore 9,15.*

## **POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14<sup>a</sup>)**

Giovedì 9 luglio 2020

**Plenaria**

**180<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**LICHERI**

*La seduta inizia alle ore 13,10.*

*IN SEDE REFERENTE*

*(1721) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019*

*(Doc. LXXXVI, n. 3) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2020*

*(Doc. LXXXVII, n. 3) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2019*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 7 luglio.

Il PRESIDENTE comunica che è stata presentata la riformulazione dell'emendamento 5.6 (testo 3), pubblicata in allegato al resoconto di seduta, e che sono stati ritirati gli emendamenti 3.8 e 20.0.40. Inoltre, comunica che il senatore D'Alfonso ha aggiunto la firma all'emendamento 20.0.29.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

## IN SEDE CONSULTIVA

**(1441) Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero**, Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Gallinella e Gagnarli; Minardo; Mulè ed altri; Rizzetto ed altri; Misiti ed altri; Frassinetti ed altri; Leda Volpi ed altri; Rizzo Nervo ed altri

(Parere alla 12<sup>a</sup> Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente LICHERI (*M5S*), relatore, dà conto degli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, volto a favorire l'utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero (DAE), sul quale la Commissione ha espresso parere lo scorso 11 febbraio 2020.

Ricorda che i DAE costituiscono dispositivi medici e pertanto sono soggetti all'applicazione della corrispondente disciplina europea costituita dalla direttiva 1993/42/CE, ora sostituita dal regolamento (UE) 2017/745. Sottolinea, al riguardo, che il regolamento vigente è oggetto di modifica da parte del regolamento (UE) 2020/561 per spostare di un anno le date di applicazione di alcune disposizioni che erano previste per il 2020.

Valutati gli emendamenti, ritiene che questi non presentino profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e propone quindi di esprimere un parere non ostativo.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto di seduta.

La Commissione approva

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, e della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (n. 169)**

(Osservazioni alla 13<sup>a</sup> Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni non ostative con rilievo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 7 luglio.

Il senatore LOREFICE (*M5S*), relatore, in esito alla discussione svolta nella seduta precedente, presenta uno schema di osservazioni integrato nelle premesse e con un rilievo.

In particolare, ritiene utile specificare che resta immutato il regime europeo della direttiva rifiuti 2008/98/CE, relativo ai «rifiuti biodegradabili di giardini e parchi», che restano compresi nell'ambito dei rifiuti organici urbani, e il regime relativo all'analogo «materiale agricolo o forestale» «utilizzato nell'attività agricola, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa», che resta invece escluso dall'applicazione della normativa sui rifiuti. Al riguardo ricorda la discrepanza di tale

regime europeo, con l'articolo 185 del codice dell'ambiente, che invece esclude anche «gli sfalci e le potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico» dall'applicazione della normativa sui rifiuti, evidenziata nel caso EU-Pilot 9180/17/ENVI, da ultimo ribadito dalla Commissione europea nella sua lettera del 5 giugno 2019, e che andrebbe risolta in sede di esame della prossima legge europea, come risulta essere l'intenzione del Governo.

Risulta, pertanto, chiaro che gli sfalci o potature di ambito agricolo o forestale continuano ad essere esclusi dalla normativa sui rifiuti. Per quanto riguarda, invece, i gli sfalci e potature ambito urbano, questi possono ben essere trattati come sottoprodotto e non come rifiuto, nel caso in cui siano riutilizzati, ai sensi del decreto ministeriale 13 ottobre 2016, n. 264.

Inoltre, ritiene utile evidenziare alla Commissione di merito l'opportunità di estendere il divieto di incenerimento, previsto dallo schema di decreto per i soli rifiuti organici, anche a tutte le altre tipologie di rifiuti differenziati a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, e dell'articolo 22, della direttiva 2008/98/CE, ai fini di una compiuta attuazione della direttiva oggetto di recepimento.

Il senatore CANDIANI (*L-SP-PSd'Az*) ricorda di aver chiesto il recepimento, nello schema di parere, delle osservazioni della Conferenza Stato-regioni. Si esprime in senso contrario, inoltre, al rinvio alla prossima legge europea anziché risolvere il caso di pre-infrazione in questa sede. Preannuncia, pertanto, il voto contrario del proprio Gruppo.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione lo schema di osservazioni, pubblicato in allegato al resoconto di seduta.

La Commissione approva.

#### *ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA*

##### **Proposta modificata di Decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea (COM(2020) 445 definitivo)**

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea. Rimessione alla sede consultiva)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 2 luglio.

Il presidente LICHERI (*M5S*), relatore, svolge una valutazione sul rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, da parte della proposta di regolamento COM(2020) 445 in materia di risorse proprie dell'Unione europea, ricordando anzitutto che, in riferimento alle risorse finanziarie dell'Unione europea, la posizione dell'Italia è sempre stata quella di



voler dotare l'Unione di un bilancio di misura congrua rispetto al grado di ambizione delle politiche programmate, nonché di dotarla, a tal fine, anche dello strumento dell'emissione di titoli di debito europei.

A tale riguardo, la proposta di regolamento COM(2020) 445 in esame, si pone in questa direzione, consentendo di mantenere quasi inalterato, nonostante il periodo di crisi economica conseguente al Covid-19, l'ammontare complessivo del quadro pluriennale 2021-2027, per finanziare tutte le politiche dell'Unione, tra cui quella di coesione, la PAC e l'insieme delle azioni volte a contrastare i cambiamenti climatici e finalizzate a portare l'economia europea verso l'innovazione tecnologica e la sostenibilità ambientale.

Al contempo, la proposta fissa un doppio precedente, di importanza cruciale in una prospettiva di percorso dell'Europa verso una vera Unione politica dotata di capacità finanziaria propria. Da un lato, infatti, consente l'emissione di titoli di debito europei e dall'altro autorizza la Commissione europea ad emetterli, seppure limitatamente allo scopo del recupero dalla crisi economica conseguente alla pandemia da Covid-19.

Per quanto riguarda il rispetto del principio di sussidiarietà, si ritiene che solo un'azione legislativa dell'Unione stessa – Consiglio e Parlamento europeo – possa stabilire come reperire le risorse necessarie al finanziamento dell'insieme delle politiche che i Paesi europei le hanno voluto attribuire. Tale considerazione vale sia per il bilancio pluriennale ordinario da 1.100 miliardi di euro, sia per lo Strumento per il recupero, di cui si prevede il finanziamento di 750 miliardi di euro mediante il ricorso ai mercati finanziari. Inoltre, con specifico riguardo all'emissione di titoli di debito europei, va tenuto anche conto del valore aggiunto dell'azione a livello di Unione, che consente una raccolta finanziaria a condizioni più vantaggiose rispetto all'emissione di debito a livello nazionale.

Per quanto riguarda il rispetto del principio di proporzionalità, per la parte relativa al bilancio pluriennale 2021-2027, la proposta aumenta i massimali di risorse proprie rispetto al reddito nazionale lordo degli Stati membri, ma a un livello tale da assicurare una dotazione finanziaria lievemente inferiore – e quindi certamente non sproporzionata – rispetto a quella contenuta nella precedente proposta, del maggio 2018 (1.100 miliardi contro 1.135 miliardi). Inoltre, con riguardo all'emissione di titoli di debito europei da parte della Commissione europea, si tratta di un potere strettamente vincolato alle finalità di recupero dalla crisi conseguente al Covid-19 e proprio questa caratteristica fugge ogni dubbio sul rispetto del principio di proporzionalità di tale azione rispetto all'obiettivo prefissato. Per quanto riguarda l'entità della somma di 750 miliardi (in prezzi 2018), questa è stabilita nelle altre proposte legislative rientranti nello Strumento per il recupero «*Next Generation EU*», mentre la proposta sulle risorse proprie si limita a prevederne la copertura finanziaria. In ogni caso, l'ammontare non appare sproporzionato rispetto alle esigenze di finanziamento per il recupero dalla crisi economica e sociale conseguente alla pandemia da Covid-19.

Tutto ciò premesso, ritiene quindi che la proposta COM(2020) 445 rispetti i principi di sussidiarietà e proporzionalità.

Propone, pertanto, di proseguire l'esame in sede consultiva.

La Commissione conviene.

*La seduta termina alle ore 13,40.*

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUGLI  
EMENDAMENTI RIFERITI AL DISEGNO DI LEGGE  
N. 1441**

La Commissione, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, volto a favorire l'utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero (DAE),

ricordato il parere sul testo del disegno di legge, espresso dalla Commissione l'11 febbraio 2020;

ricordato che i DAE costituiscono dispositivi medici e pertanto sono soggetti all'applicazione della corrispondente disciplina europea costituita dalla direttiva 1993/42/CE, ora sostituita dal regolamento (UE) 2017/745;

sottolineato che il regolamento (UE) 2020/561 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2020, che modifica il regolamento (UE) 2017/745 relativo ai dispositivi medici, per quanto riguarda le date di applicazione di alcune delle sue disposizioni, modifica in più parti il regolamento del 2017, per spostare di un anno le date di applicazione di alcune disposizioni che erano previste per il 2020;

valutato che gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo non presentano profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

## **OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 169**

La 14<sup>a</sup> Commissione permanente, esaminato l'atto in titolo,

considerato che lo schema di decreto è stato predisposto in forza della delega legislativa di cui alla legge di delegazione europea 2018 (legge n. 117 del 2019) per dare attuazione alla direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, e alla direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, nel rispetto anche dei criteri specifici di delega di cui all'articolo 16 della stessa legge;

rilevato che, per quanto riguarda il termine per l'esercizio della delega, che verrebbe a scadere il 5 luglio 2020, esso è prorogato di ulteriori tre mesi, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 24 aprile 2020, n. 27, di conversione del decreto-legge «cura Italia» n. 18 del 2020, che ha prorogato tutti i termini per l'adozione di decreti legislativi con scadenza tra il 10 febbraio e il 31 agosto 2020, in considerazione dello stato di emergenza nazionale dovuto al Covid-19, e che, pertanto, il termine per l'esercizio della delega verrà a scadere il 5 ottobre 2020;

considerato che la direttiva (UE) 2018/851 aggiorna la direttiva rifiuti 2008/98/CE, al fine di rafforzarne gli obiettivi relativi alla transizione verso l'economia circolare, modificando tra l'altro la disciplina sulla responsabilità estesa del produttore e sulla cessazione della qualifica di rifiuto;

considerato, in particolare, che resta immutato il regime europeo della direttiva rifiuti 2008/98/CE, relativo ai «rifiuti biodegradabili di giardini e parchi», che restano compresi nell'ambito dei rifiuti organici urbani, e il regime relativo all'analogo «materiale agricolo o forestale» «utilizzato nell'attività agricola, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa», che resta invece escluso dall'applicazione della normativa sui rifiuti. Al riguardo si ricorda la discrepanza di tale regime europeo, con l'articolo 185 del codice dell'ambiente, che invece esclude anche «gli sfalci e le potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico» dall'applicazione della normativa sui rifiuti, evidenziata nel caso EU-Pilot 9180/17/ENVI, da ultimo ribadito dalla Commissione europea nella sua lettera del 5 giugno 2019, e che andrebbe risolta in sede di esame della prossima legge europea;

ricordato che i «rifiuti biodegradabili di giardini e parchi» possono ben essere trattati come sottoprodotto e non come rifiuto, nel caso in cui siano riutilizzati, ai sensi del decreto ministeriale 13 ottobre 2016, n. 264 (G.U. 15 febbraio 2017, 38);

considerato che la direttiva (UE) 2018/852 interviene sulla direttiva quadro sugli imballaggi e i rifiuti da imballaggio (direttiva 94/62/CE), rafforzando il riutilizzo degli imballaggi e il recupero e riciclo degli stessi, e innalzando gli obiettivi fissati dalla direttiva 94/62/UE affinché riflettano più incisivamente l'ambizione dell'Unione europea di passare a un'economia circolare;

considerati i dodici criteri specifici di delega di cui all'articolo 16 della legge di delegazione europea 2018;

valutato che lo schema di decreto, che si compone di otto articoli, che novellano la parte IV del codice dell'ambiente (decreto legislativo n. 152 del 2006), recante norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati, provvede a dare compiuta attuazione alla direttiva (UE) 2018/851 e alla direttiva (UE) 2018/852, tenendo conto dei criteri direttivi di delega di cui all'articolo 16 della legge n. 117 del 2019,

formula, per quanto di competenza, osservazioni non ostantive con il seguente rilievo:

il novellato articolo 10 della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti prevede che gli Stati membri adottino apposite misure intese a garantire che i rifiuti che siano stati raccolti separatamente per la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio non siano inceneriti. L'atto del Governo in esame, laddove modifica l'articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, limita tale divieto ai soli rifiuti organici. Valuti, quindi, la Commissione di merito di estendere tale divieto a tutte le tipologie di rifiuti differenziati a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, e dell'articolo 22, della direttiva 2008/98/CE, al fine di una completa attuazione della direttiva oggetto di recepimento.

**EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 1721****Art. 5.****5.6 (testo 3)**

CANDIANI, Simone BOSSI, CASOLATI, TOSATO

*Al comma 1, alla lettera a), sostituire le parole: «aree idonee» con le seguenti: «aree a vocazione energetica».*

*Conseguentemente, dopo la lettera a), inserire le seguenti:*

*«a-bis) per aree a vocazione energetica considerare le aree non adatte ad altri usi, le superfici di strutture edificate, ovvero le aree che ad oggi ospitano impianti a fonte rinnovabile anche per interventi di *re-vamping* e *repowering*;*

*a-ter) chiarire in ogni caso l'esclusione dei terreni agricoli, con le seguenti eccezioni:*

1) le cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento estrattivo, le discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati e le aree ripristinate dal punto di vista ambientale a seguito di procedimenti di caratterizzazione o bonifica;

2) le aree agricole abbandonate da almeno 5 anni;

3) le aree agricole non coltivabili per caratteristiche specifiche del suolo, non impiegate a fini agricoli ovvero che non presentino vocazione o potenzialità agricola, purché idonee all'installazione di impianti fotovoltaici».

---

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
sul fenomeno delle mafie  
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

Giovedì 9 luglio 2020

**Comitato XII**

**Rapporti tra criminalità organizzata e logge massoniche**

**Riunione n. 4**

*Relatrice: CORRADO (M5S)*

*Orario: dalle ore 14,20 alle ore 14,25*

